



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Foreste e fauna

**PRESCRIZIONI TECNICHE
2016/2017
PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA
IN PROVINCIA DI TRENTO**

PRESCRIZIONI TECNICHE 2016/2017
PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA IN PROVINCIA DI TRENTO
(art. 29, comma 9, L.P. n. 24/91 e s.m.)

Articolo 1 - **Periodi di caccia**

Rispetto a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2 della L.P. 24/1991 e s.m., di seguito si limitano i periodi di caccia per alcune specie:

- a) per le specie sottoposte a programmazione del prelievo la caccia è consentita con la seguente articolazione temporale:

	Caccia primaverile estiva*	Caccia autunnale
Capriolo maschio	dal 2/5 al 30/6	dal 11/9 al 23/10
Capriolo femmina e piccolo	dal 2/5 al 30/6	dal 11/9 al 31/12
Cervo nei Distretti faunistici senza aree di bramito	dal 2/5 al 30/6	dal 11/9 al 18/9 e dal 9/10 al 31/12
Cervo nei Distretti faunistici con aree di bramito	dal 2/5 al 30/6	dal 11/9 al 31/12
Camoscio	dal 17/8 al 15/12	
Muflone nelle riserve con piano di abbattimento	dal 17/8 al 15/12	
Muflone nella riserve senza piano di abbattimento		dal 1/10 al 30/11
Coturnice		dal 1/10 al 16/10
Fagiano di monte		dal 1/10 al 14/11
Fagiano di monte nelle riserve con piano di abbattimento pari ad un solo capo		dal 1/10 al 20/10

* Nei mesi di maggio, giugno e agosto è vietato esercitare la caccia la domenica.

- b) la caccia al cervo (*Cervus elaphus*) è vietata nelle aree di bramito istituite sulla base del progetto di gestione del cervo nelle riserve comunali di caccia; la caccia al cervo è anche vietata nelle aree di bramito istituite all'interno delle aziende faunistico venatorie;
- c) nelle Aziende faunistico venatorie che hanno istituito una o più aree di bramito, la caccia autunnale al cervo è consentita dall'**11** settembre al 31 dicembre; nelle Aziende faunistico venatorie che non le hanno previste e che non ricadono in distretti in cui le stesse sono state individuate, la caccia autunnale al cervo è consentita dall'**11** settembre al **18** settembre e dal **9** ottobre al 31 dicembre;

- d) per il capriolo (*Capreolus capreolus*) maschio il prelievo è consentito fino al **23** ottobre;
- e) per il coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) e la quaglia (*Coturnix coturnix*) il prelievo è consentito fino al **15** dicembre;
- f) per l'allodola (*Alauda arvensis*) la caccia è consentita dall'1 ottobre al 2 novembre;
- g) per la tortora (*Streptopelia turtur*), la cornacchia nera (*Corvus corone*), la cornacchia grigia (*Corvus cornix*), la ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e il merlo (*Turdus merula*) il prelievo è consentito dalla terza domenica di settembre;
- h) limitatamente al periodo compreso tra l'**11** e il **17** settembre, la caccia a cornacchia nera (*Corvus corone*), cornacchia grigia (*Corvus cornix*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e merlo (*Turdus merula*) è consentita solo da appostamento fisso e nel limite massimo di tre giornate a settimana;
- i) per il colombaccio (*Columba palumbus*) il prelievo è consentito dall'1 ottobre;
- j) per le seguenti specie il prelievo è consentito fino al **15 gennaio 2017**:
- | | |
|---------------|-------------------------------|
| volpe | (<i>Vulpes vulpes</i>) |
| germano reale | (<i>Anas platyrhynchos</i>) |
| alzavola | (<i>Anas crecca</i>) |
| canapiglia | (<i>Anas strepera</i>) |
| fischione | (<i>Anas penelope</i>) |
| marzaiola | (<i>Anas querquedula</i>) |
| moriglione | (<i>Aythya ferina</i>). |

Articolo 2 - Orari di caccia

2.1. La caccia è consentita nei seguenti orari:

- a) per gli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto;
- b) per la selvaggina migratoria da appostamento fisso, agli anatidi e alla volpe da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- c) per tutte le altre specie cacciabili dal sorgere del sole fino al tramonto.

2.2. Gli orari del sorgere e del tramonto del sole sono elencati nella seguente tabella, adeguati all'ora legale:

giorno di riferimento	periodo	ora del sorgere		ora del tramonto	
		Solare	Legale	Solare	Legale
8/5	1/5 - 15/5		5,56		20,22
23/5	16/5 - 31/5		5,38		20,39
8/6	1/6 - 15/6		5,28		20,54
23/6	16/6 - 30/6		5,27		21,02
8/7	1/7 - 15/7		5,34		21,00
23/7	16/7 - 31/7		5,48		20,50
8/8	1/8 - 15/8		6,07		20,30
23/8	16/8 - 31/8		6,25		20,06
8/9	1/9 - 15/9		6,45		19,37
23/9	16/9 - 30/9		7,03		19,08
8/10	1/10 - 15/10		7,22		18,38
23/10	16/10 - 26/10		7,43		18,11
8/11	27/10 - 15/11	7,06	-	16,47	-
23/11	16/11 - 30/11	7,28	-	16,30	-
8/12	1/12 - 15/12	7,46	-	16,22	-
23/12	16/12 - 31/12	7,58	-	16,24	-
8/1	1/1 - 15/1	8,00	-	16,38	-

giorno di riferimento	periodo	ora del sorgere		ora del tramonto	
		Solare	Legale	Solare	Legale
23/1	16/1 - 31/1	7,51	-	16,57	-

Articolo 3 - **Limitazioni alle specie cacciabili**

- 3.1. La caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) è sospesa ed il controllo della specie è disciplinato con deliberazione del Comitato faunistico provinciale adottata ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della L.P. n. 24/1991 e s.m.
- 3.2. La caccia alla starna (*Perdix perdix*) e alla moretta (*Aythya fuligula*) è sospesa. È sospesa anche la caccia alla pernice bianca (*Lagopus mutus*), per effetto del Piano faunistico (deliberazione di Giunta provinciale n. 3104 del 30/12/2010).

Articolo 4 - **Disciplina della caccia alla selvaggina migratoria**

- 4.1. L'esercizio di caccia alla allodola è svolto esclusivamente per 3 giornate settimanali a scelta del cacciatore, con esclusione del martedì e del venerdì.
- 4.2. Dal 18 settembre al 15 dicembre 2016, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita nel rispetto dei requisiti di legge; la caccia da appostamento è esercitata in località precedentemente indicate dal cacciatore sul Tesserino di caccia (articolo 8).
- 4.3. Dall'1 ottobre al 30 novembre la caccia da appostamento fisso alla fauna migratoria è consentita per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
- 4.4. La caccia al tordo sassello e alla cesena dal 16 dicembre 2016 fino al 18 gennaio **2017** è consentita unicamente da appostamento fisso, nel rispetto dei requisiti di legge, in località precedentemente indicate dal cacciatore sul Tesserino di caccia (articolo 8).
- 4.5. Dal 16 dicembre **2016 fino al 15 gennaio 2017**, la caccia agli uccelli acquatici è svolta nelle località di seguito indicate (fatti comunque salvi i divieti di caccia posti in essere nei biotopi istituiti ai sensi della L.P. n. 14 del 23 giugno 1986 e s.m.):
 - a) lungo il fiume Adige, dal confine settentrionale al confine meridionale della provincia;
 - b) lungo il torrente Avisio, dal ponte stradale di Lavis fino alla confluenza nell'Adige;
 - c) lungo il fiume Brenta, dalle sorgenti (laghi di Levico e Caldonazzo) fino al confine della provincia e lungo il torrente Vena;
 - d) lungo il torrente Noce, dal Ponte di S. Giustina fino alla confluenza nell'Adige;
 - e) lungo il fiume Sarca, dal ponte di Ragoli al bacino di Ponte Pià compreso, dal ponte delle Sarche alla confluenza nel lago di Garda e sui Remoni di Dro;
 - f) lungo la fossa di Caldaro, entro i confini della provincia di Trento;
 - g) lungo il Fosso Grande dei Paludi, dalla sorgente in località Sacchi-Paradisi sino al lago di Caldonazzo;
 - h) nei laghi di Cavedine, Caldonazzo, Lamar, Lases, Ledro, Levico, S. Massenza, Molveno, Tenno, Terlago, Serrai di Pinè e nei laghi di Garda e d'Idro nella parte interessante la provincia di Trento, nonché nei bacini idroelettrici di Vallarsa (Speccheri), S. Giustina, Stramentizzo, S. Colombano, nel Laghizzol

di Dro, nella fossa maestra di bonifica in tutto il territorio del comune di Nave S. Rocco e nella fossa maestra di Aldeno.

- 4.6. Nei periodi, nei giorni e nelle zone ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria alla migratoria in forma vagante, il fucile è portato in busta, o comunque smontato, sia nell'accesso che al rientro dall'appostamento.
- 4.7. E' vietato l'uso di richiami vivi accecati, mutilati o legati in qualsiasi modo (articolo 21, comma 1, lettera r) della L. n. 157/1992); dal 16 dicembre sono ammessi solamente i richiami delle specie cesena e tordo sassello limitatamente al periodo di effettiva apertura della caccia alla specie; deve essere assicurato il benessere degli uccelli stabulati.
- 4.8. E' vietato esercitare la caccia alla selvaggina migratoria da un appostamento posto ad una distanza inferiore a metri 100 da un analogo appostamento preesistente.

Articolo 5 - **Disciplina della caccia ad altra selvaggina**

- 5.1. E' vietato il porto e/o l'uso di cartucce caricate con palla tipo "Brenneke". E' parimenti vietato, durante tutta la stagione venatoria nelle riserve di diritto della provincia di Trento, il porto e/o l'uso di cartucce con pallettoni di diametro superiore a 3,5 millimetri (corrispondenti al n. 2 della numerazione italiana). È fatto altresì divieto di esercitare la caccia facendo uso di munizioni a palla blindata, di archi e di balestre.
- 5.2. E' vietata la caccia alla lepre all'aspetto e al covo.
- 5.3. L'esercizio della caccia al fagiano di monte e alla coturnice è consentito esclusivamente con l'impiego di cani da ferma delle razze canine rientranti all'interno del "gruppo 7", secondo quanto stabilito dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), e i relativi meticci.
- 5.4. Nell'esercizio della caccia è vietato l'uso di cani che inseguono insistentemente gli ungulati.
- 5.5. Al fine di non compromettere l'esito delle ricerche in corso e degli interventi di ricostituzione di popolazioni faunistiche, sono vietati gli abbattimenti di esemplari muniti di radiocollare, salvo i casi di:
 - animali menomati o deperiti, il cui stato risulti attestato dal certificato veterinario stilato a posteriori;
 - conclusione della ricerca comunicata dal Servizio Foreste e fauna all'Ente gestore.
- 5.6. Prima di proseguire l'attività di caccia, il cacciatore è tenuto ad accertare, recandosi sul punto dove si trovava l'animale, l'esito del tiro effettuato con canna ad anima rigata.

VOLPE

- 5.7. La caccia alla volpe è consentita con i seguenti mezzi, modalità e limitazioni:
 - a) dal **18 settembre** al **15 dicembre**:
 - con fucile a canna liscia;
 - con fucile a canna rigata in concomitanza con la caccia agli ungulati, nel rispetto degli orari previsti per la caccia alla specie stessa;
 - b) dal **16 dicembre 2016** al **15 gennaio 2017** esclusivamente da appostamento fisso denunciato ai sensi della deliberazione della G.P. n° 2844 del 23/10/2003, preventivamente comunicato per iscritto alla Stazione Forestale dal rettore della Riserva. E' ammesso un numero massimo di appostamenti proporzionale alla porzione di riserva ricompresa entro i 1300 metri di quota nella misura di un appostamento ogni 250 ettari. La caccia è consentita

unicamente con fucile a canna rigata (esclusi i fucili a pallini) previa denuncia di uscita da imbucare nelle apposite cassetture. Il fucile è portato in busta sia nell'accesso che al rientro dall'appostamento.

UNGULATI

- 5.8. La caccia agli ungulati è consentita unicamente con fucile a canna rigata compresi i combinati "Boch" e "Drilling" di calibro minimo non inferiore a 5,6 millimetri e, congiuntamente, bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito solo per la caccia agli ungulati ed alla volpe nei casi specificati al punto 5.7.
- 5.9. La caccia al cervo può essere esercitata esclusivamente con fucile di calibro non inferiore a 6 millimetri e lunghezza del bossolo vuoto non inferiore a 57 millimetri, nonché con il calibro 307 W., 308 W., 270 W.S.M., 300 W.S.M., 7 W.S.M. E' altresì consentito l'uso dei seguenti calibri: 6,5x55 Swedish; 6,5-284 Norma; 7,5x55 Swiss; 7 mm Remington Short Action Ultra Magnum e 300 Remington Short Action Ultra Magnum.
- 5.10. L'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica è consentito solo con l'impiego di non più di due colpi.
- 5.11. Completata la disponibilità nel carniere personale di capi di ungulati è vietato il porto e/o l'uso di fucili a canna rigata e di fucili combinati con bossolo metallico.
- 5.12. La distanza massima di tiro consentita è di 300 m per capriolo, camoscio e muflone e di 400 m per il cervo.

Articolo 6 - Programmazione del prelievo

- 6.1. A norma dell'articolo 28 della L.P. n. 24/1991 e s.m. ed in conformità con le indicazioni del Piano faunistico provinciale sono assoggettate alla programmazione dei prelievi le seguenti specie: capriolo, cervo, camoscio, fagiano di monte e coturnice.
- 6.2. La caccia al muflone è autorizzata sulla base di appositi programmi di prelievo nelle riserve di caccia individuate nella deliberazione del Comitato faunistico provinciale n. 615 del 7 agosto 2012.
- 6.3. Nelle riserve di caccia diverse da quelle individuate dalla citata deliberazione, al fine di contenere l'espansione di una specie non autoctona sul rimanente territorio provinciale, chi esercita regolarmente la caccia agli ungulati è autorizzato, nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre, ad abbattere tutti i capi di muflone di qualsiasi età e sesso, con l'obbligo del fucile a canna rigata. In tali casi non trova applicazione, limitatamente al muflone, la disposizione relativa all'obbligo di denuncia di uscita, di cui al successivo articolo 9.
- 6.4. I palchi, le mandibole intere, di tutti i capi di capriolo e cervo maschio, le corna di camoscio e muflone e la mandibola intera di femmine e piccoli di cervo, capriolo e muflone, adeguatamente ripuliti e scortati dall'apposito certificato d'origine, compilato in tutte le sue parti a cura del personale forestale di vigilanza, o del personale di vigilanza dell'ente gestore o del rettore della riserva, devono essere conservati e portati, tramite il rettore della riserva comunale di caccia, alle annuali valutazioni trofei. Tutti i palchi, le corna e le mandibole presentati per la valutazione sono opportunamente contrassegnati e sono conferiti alle mostre eventualmente organizzate dall'Ente gestore.

Articolo 7 - **Disciplina dell'accompagnamento**

- 7.1. E' obbligatorio l'accompagnamento da parte di un "esperto accompagnatore" per l'esercizio della caccia a:
- camoscio;
 - capriolo dal **2** maggio al **30** giugno;
 - cervo dal **2** maggio al **30** giugno.
- 7.2. La caccia alla femmina e piccolo di capriolo dall'**11** settembre al 31 dicembre è esercitata esclusivamente in una delle seguenti modalità:
- a) con accompagnamento obbligatorio;
 - b) senza accompagnamento obbligatorio, previa assegnazione nominativa ineditibile del capo, per un periodo minimo di una settimana, dei capi da abbattere.
- Il tipo di caccia di selezione in una delle due forme di cui ai precedenti punti a) e b) è scelto dall'assemblea dei cacciatori di ogni singola riserva ed è comunicata al Servizio Foreste e Fauna e all'Ente Gestore entro il **19 agosto**.
Qualora entro il termine indicato, non venga formulata alcuna comunicazione, si intende automaticamente adottata la modalità con accompagnamento obbligatorio.
- 7.3. Nell'esercizio della caccia con accompagnamento obbligatorio, i cacciatori devono essere accompagnati dal personale di vigilanza in attività di servizio che abbia partecipato ad un apposito corso di preparazione o da un "esperto accompagnatore" in possesso di un Tesserino che ne attesti la qualifica (ai sensi dei commi 11 e 12 dell'articolo 39 della L.P. n. 24/1991 e s.m., o dell'articolo 35 del Regolamento di esecuzione della medesima legge). Sempre ai sensi dell'articolo 39 (comma 13), è possibile avvalersi di un "cacciatore esperto" della provincia di Bolzano in possesso del "Tesserino di accompagnamento" (rilasciato ai sensi dell'art. 6.5 del Regolamento per l'esercizio della caccia in provincia di Bolzano). L'attività di accompagnamento è esercitata solo con il consenso del rettore della riserva interessata. All'interno delle aziende faunistiche venatorie, i cacciatori sono accompagnati anche da agenti di vigilanza delle stesse aziende che abbiano seguito un apposito corso.
- 7.4. Per poter svolgere le proprie mansioni l'"esperto accompagnatore" deve essere in possesso del Permesso annuale di caccia in una delle riserve della Provincia di Trento per la corrente stagione venatoria. Qualora l'"esperto" dovesse accompagnare in riserve diverse da quelle di appartenenza come cacciatore titolare di Permesso annuale di caccia, dovrà preventivamente ottenere il consenso del Rettore della riserva comunale di caccia territorialmente competente. L'esperto ha il compito di assicurare l'accompagnamento e di indicare il soggetto da abbattere.
- 7.5. In concomitanza con un'uscita di accompagnamento nell'ambito della riserva di appartenenza, l'esperto può portare esclusivamente il fucile a canna rigata, compresi i combinati "Boch" e "Drilling", per abbattere, qualora si renda necessario, il capo ferito dal cacciatore accompagnato, e per esercitare la caccia agli ungulati, purché abbia disponibilità di capi a livello individuale e di riserva.
L'esperto, qualora porti l'arma, deve sempre contrassegnare la giornata di caccia così come previsto dal successivo articolo 8.3.
L'esperto che intende esercitare la caccia e non limitarsi all'accompagnamento deve anche compilare la denuncia di uscita, distinta da quella del cacciatore accompagnato, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 9.
- 7.6. Nell'esercizio della caccia nei casi in cui è previsto l'accompagnamento obbligatorio, l'"esperto" deve essere accompagnato da altro "esperto" o da altro

cacciatore della stessa riserva di diritto, segnandolo preventivamente nella denuncia di uscita.

Articolo 8 - **Tesserino di caccia e Schede di abbattimenti altre specie**

- 8.1. Ciascun cacciatore ha in dotazione, allegato al Permesso di caccia, il Tesserino di caccia e le Schede di abbattimenti altre specie predisposti dal Servizio Foreste e fauna che devono essere sempre portati durante l'attività venatoria.
- 8.2. Il Tesserino di caccia contiene:
 - a) il calendario delle giornate di caccia,
 - b) le schede di abbattimento per ungulati e galliformi;
 - c) la scheda dei richiami vivi detenuti;
- 8.3. Il calendario delle giornate consente di controllare il rispetto delle tre giornate di caccia massime settimanali. Il cacciatore, in via preventiva, contrassegna, esclusivamente mediante evidente foratura, ogni giornata di caccia utilizzata sul proprio calendario. Tale obbligo non trova applicazione:
 - per la caccia alla migratoria da appostamento fisso, dal 1 ottobre al 30 novembre, per la quale il comma 3 dell'articolo 4 prevede cinque giornate settimanali di caccia;
 - per la caccia autunnale a condizione che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:
 - a) la riserva ha comunicato entro l'1 agosto al Servizio Foreste e fauna e all'Ente gestore la scelta delle tre giornate di caccia settimanali fisse per la stagione venatoria;
 - b) il cacciatore è titolare di un Permesso di caccia unico e valido per quella riserva.
- 8.4. Le schede di abbattimento per ungulati e galliformi devono essere compilate come indicato all'articolo 9.3.
- 8.5. La scheda dei richiami vivi detenuti deve essere compilata a fine stagione venatoria.
- 8.6. Le Schede di abbattimenti altre specie devono essere compilate **anche in caso di nessun prelievo, limitatamente alla parte generale (giorno, mese, ecc.)**. Nel caso della beccaccia la compilazione deve avvenire subito dopo l'abbattimento, mentre per le altre specie a fine giornata di caccia, La compilazione è fatta seguendo le istruzioni riportate sul retro di copertina.
- 8.7. Il Tesserino di caccia, così come le Schede di abbattimenti altre specie, non possono essere manomessi o alterati in alcun modo. Inoltre essi, compilati in ogni loro parte, devono essere consegnati, esclusivamente tramite la Riserva comunale di caccia di appartenenza, entro il 15 febbraio **2017** all'Ente gestore.

Articolo 9 - Denuncia di uscita, segnatura del capo abbattuto e denuncia di abbattimento per le specie sottoposte a programmazione del prelievo e per il muflone

- 9.1. Il cacciatore deve fare preventiva denuncia di uscita solo per i tetraonidi, la coturnice e gli ungulati per i quali è obbligatorio l'accompagnamento: il camoscio; il capriolo e il cervo nel periodo dal **2** maggio al **30** giugno; il capriolo femmina e piccolo dall'**11** settembre al 31 dicembre se la caccia è esercitata con la modalità che prevede l'accompagnamento obbligatorio. Tale denuncia è fatta per iscritto secondo il modello allegato e va imbucata nelle apposite cassette predisposte da ogni riserva di caccia in base ai criteri stabiliti dall'Ente gestore. La/e zona/e in cui si intende svolgere la caccia deve/ono essere annotata/e nella denuncia. L'Associazione cacciatori, previo accordo con il Servizio Foreste e fauna, può sperimentare in una o più riserve comunali di caccia la sostituzione della denuncia di uscita scritta con una telematica e la sostituzione della segnatura del capo e della denuncia di abbattimento con l'applicazione di fascette numerate.
- 9.2. La denuncia di uscita non è necessaria qualora la riserva di caccia abbia comunicato la scelta delle tre giornate di caccia settimanali fisse per la stagione venatoria, come previsto al punto 8.3.
- 9.3. Per le specie sottoposte a programmazione del prelievo e per il muflone, anche nelle riserve senza piano di abbattimento, il cacciatore immediatamente dopo la constatazione dell'avvenuto abbattimento è obbligato ai seguenti adempimenti:
- a) asportare, per ogni capo abbattuto, il relativo talloncino della scheda abbattimento relativa alla specie rispettando l'ordine progressivo delle pagine;
 - b) contrassegnare, in modo indelebile, sulla apposita scheda abbattimento, gli spazi relativi al mese ed al giorno dell'abbattimento, quelli relativi al periodo del giorno in cui l'abbattimento è realizzato (mattino o pomeriggio) e, limitatamente agli ungulati, quelli relativi al sesso.
- 9.4. La scheda di abbattimento, di cui al punto precedente, accompagna il capo abbattuto sino al momento in cui essa è imbucata nell'apposita cassetta o il capo giunge nel luogo di conservazione.
- 9.5. Per le specie sottoposte a programmazione del prelievo e per il muflone, anche nelle riserve senza piano di abbattimento, inoltre, al fine di consentire il controllo dei capi abbattuti il cacciatore è obbligato ai seguenti adempimenti entro le 24 ore successive all'abbattimento:
- a) denunciare l'avvenuto abbattimento, anche verbalmente, al rettore della locale riserva comunale di caccia, al quale deve essere consentito di visionare l'animale per l'aggiornamento del piano di prelievo;
 - b) denunciare l'abbattimento in forma scritta imbucando nelle apposite cassette predisposte per le denunce di uscita la scheda abbattimento compilata anche nella parte denominata "denuncia di abbattimento";
 - c) compilare contestualmente alla denuncia di abbattimento anche la sezione del Tesserino che rimane al cacciatore.
- 9.6. Il cacciatore deve tenere il capo morfologicamente integro, eventualmente ripulito unicamente dagli organi interni, non congelato, per le 24 ore successive alla denuncia di abbattimento in forma scritta. Nel corso delle 24 ore il cacciatore deve consentire di visionare il capo abbattuto:
- al personale di vigilanza;
 - al rettore della riserva comunale di caccia.

Il cacciatore può disporre del capo abbattuto prima dello scadere delle 24 ore qualora il capo sia stato visionato dal rettore e da uno dei soggetti preposti alla vigilanza.

- 9.7. Gli agenti di vigilanza **possono applicare** agli animali controllati idonei contrassegni inamovibili.

Articolo 10 - **Adempimenti connessi all'abbattimento delle altre specie**

- 10.1. Tutti gli esemplari di fauna selvatica abbattuti dovranno essere conservati integri e non congelati, eventualmente eviscerati dagli organi interni, nel corso delle giornate di caccia, così da consentirne il riconoscimento in occasione di eventuali controlli da parte degli agenti di vigilanza.

Articolo 11 - **Selvaggina ferita**

- 11.1. Nel caso in cui il cacciatore accerti di aver ferito un capo di ungulato, deve provvedere, prima di continuare l'esercizio venatorio, esclusivamente ad una scrupolosa ricerca del selvatico. Per le operazioni di ricerca il feritore deve avvalersi esclusivamente di cani da traccia riconosciuti idonei a tale scopo dall'Ente gestore. Il ferimento deve essere segnalato nel più breve tempo possibile, e comunque entro la giornata del ferimento, al Rettore della locale riserva comunale di caccia e al personale di vigilanza.
- 11.2. Le uscite di verifica dell'eventuale ferimento per la ricerca e per il recupero di ungulati feriti, anche con l'uso del fucile, devono essere denunciate, secondo le modalità previste per la denuncia di uscita (articolo 9.1), dal conduttore di cani da traccia riconosciuti idonei da parte dell'ente gestore. Durante le uscite di verifica e recupero, il conduttore non esercita la attività venatoria e non contrassegna preventivamente la giornata di caccia sul calendario di cui all'articolo 8.3.
- 11.3. Qualora il capo ferito si porti in una riserva diversa da quella del ferimento, il recupero deve essere preceduto dalla segnalazione del fatto al rettore della riserva interessata o al personale di vigilanza.
- Nei seguenti casi gli agenti di vigilanza territorialmente competenti devono essere avvisati prima che inizi l'attività di recupero:**
- ◆ **nei giorni di caccia chiusa;**
 - ◆ **in caso di "sconfinamento" del capo ferito in un ambito territoriale a caccia vietata;**
- La modalità con cui gli agenti di vigilanza sono avvisati deve essere diretta, *de visu*, a voce, e comunque tale che gli agenti siano raggiunti tempestivamente dalla comunicazione e posti nelle condizioni di esercitare concretamente l'attività di vigilanza.**
- 11.4. Nel caso di interruzione definitiva della ricerca, segnalata al Rettore della locale Riserva comunale di caccia, l'autore del ferimento perde qualsiasi diritto sul capo in questione se questo viene abbattuto in un secondo tempo da altro cacciatore oppure viene rinvenuto morto.
- 11.5. Il riconoscimento dell'idoneità di un cane da traccia viene effettuato dall'Ente gestore sulla base di appositi criteri dallo stesso determinati.
- 11.6. Il conduttore di cani da traccia riconosciuti idonei, in possesso dell'apposito Tesserino rilasciato dall'Ente gestore e del Permesso annuale di caccia in una

delle riserva della Provincia di Trento, nello svolgimento dell'attività di recupero può portare il suo fucile a canna rigata, anche in riserve diverse da quella di appartenenza, previa segnalazione agli agenti di vigilanza con le medesime modalità previste per la denuncia di uscita.

- 11.7. Per il recupero di fauna ferita è possibile avvalersi di conduttori in possesso del permesso di caccia in provincia di Bolzano i cui cani sono riconosciuti idonei al recupero nella stessa provincia. In tal caso si seguono le disposizioni dei commi precedenti. L'attività di recupero è svolta con il consenso del rettore della riserva interessata.**

Articolo 12 - **Disposizioni finali attuative**

- 12.1. Nell'esercizio della caccia, è auspicabile che il cacciatore utilizzi il telemetro, quale strumento utile al fine della misurazione della distanza di tiro.
- 12.2. Il rettore della riserva comunale, o persona ufficialmente delegata dallo stesso, cura la registrazione dei capi abbattuti di ungulati, tetraonidi e coturnice: a tale scopo è tempestivamente aggiornato il numero dei capi abbattuti da esporre nella bacheca della riserva, nonché il registro predisposto secondo il modello elaborato da parte del Servizio Foreste e Fauna. Prima di iniziare la caccia, il cacciatore verifica lo stato di realizzazione dei programmi di prelievo presso la bacheca della riserva. L'Ente gestore, inoltre, cura la tenuta del registro dei capi abbattuti nel distretto faunistico per le specie delegate, utilizzando il modello di registro elaborato da parte del Servizio Foreste e fauna;
- 12.3. Per le aziende faunistico venatorie (articoli 6 e 14, comma 4 della L.P. n. 24/91 e s.m.) non trova applicazione la disposizione di cui al precedente punto, limitatamente all'obbligo della tenuta ed aggiornamento della bacheca, mentre i richiami contenuti nelle presenti prescrizioni tecniche al rettore della Riserva comunale di caccia devono intendersi riferiti al responsabile dell'azienda medesima, così come individuato con la delibera costitutiva. In particolare, per quanto riguarda i giorni di caccia, il direttore dell'azienda, assicura il rispetto del limite delle tre giornate settimanali attraverso la gestione dei calendari delle giornate.
- 12.4. La riserva si impegna con specifica regolamentazione interna ad organizzare la caccia al fagiano di monte e alla coturnice in modo da rispettare il rapporto massimo di tre cacciatori per ogni capo disponibile al prelievo di ciascuna specie.
- 12.5. Il conduttore di cani da traccia **riconosciuti idonei** espone in modo visibile sul veicolo **utilizzato** il contrassegno di riconoscimento quando, per esercitare l'attività di recupero di selvaggina ferita, transita su strade forestali. Il contrassegno di riconoscimento è concordato con il Servizio Foreste e fauna.
- 12.6. A fini statistici, al termine della stagione venatoria, e comunque entro il 31 marzo **2017**, l'Ente gestore trasmette al Servizio Foreste e Fauna, su supporto informatico, i dati desunti dalla Scheda dei richiami detenuti (articolo 8), da compilarsi da ciascun cacciatore. Entro la stessa data consegna al Servizio Foreste e Fauna i Tesserini di caccia nonché le Schede di abbattimenti altre specie. L'Ente gestore si impegna a responsabilizzare i cacciatori alla loro completa e corretta compilazione.
- 12.7. Il Comitato faunistico stabilisce, con proprio provvedimento, in quali terreni in attualità di coltivazione e in quali periodi è vietato l'esercizio venatorio (art. 33, comma 1 della L.P. n. 24/91 e s.m.).

- 12.8. La riserva si impegna a fissare nel regolamento interno il rispetto di una distanza non inferiore a metri 100 tra un appostamento alla migratoria e un appostamento agli ungulati, fatti salvi eventuali accordi tra i titolari degli appostamenti.
- 12.9. E' auspicabile che la riserva divida il proprio territorio in zone di caccia da indicare nella denuncia di uscita. I criteri da seguire per l'individuazione sono i seguenti:
- le zone hanno superfici accorpate, sostanzialmente equivalenti tra di loro e il loro numero è proporzionale alla superficie della riserva;
 - le zone sono individuate in funzione delle esigenze gestionali e di vigilanza;
 - le zone hanno confini per quanto più possibile facilmente individuabili sul terreno e coincidenti con limiti orografici e infrastrutturali.
- 12.10. Nella caccia al cervo e al capriolo possono essere prelevate anche le femmine accompagnate dal piccolo, in questi casi il piccolo è abbattuto per primo.
- 12.11. E' auspicabile l'utilizzo di munizioni atossiche nel prelievo degli ungulati in sostituzione delle munizioni contenenti piombo.
- 12.12. L'installazione di dispositivi fotografici o di videoregistrazione all'interno del territorio delle riserve va limitata alle attività di ricerca scientifica, didattica, controllo e monitoraggio della fauna, condotte dai soggetti a ciò preposti.
- 12.13. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, con l'esclusione delle disposizioni finali attuative previste da questo articolo, si applica la sanzione amministrativa indicata all'articolo 46, comma 1, lettera m) della L.P. n. 24/1991 e s.m., semprechè non si tratti di prescrizioni espressamente richiamate dagli stessi articoli 38 e 46 della medesima legge o dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

DENUNCIA DI USCITA

Riserva di caccia di _____

Cacciatore _____ Esperto ☐
(Nome e Cognome)

Specie che intende cacciare: (indicare con una x)

Capriolo*	
Cervo*	
Camoscio	

Fagiano di monte	
Coturnice	
Volpe	

- * -denuncia d'uscita sempre obbligatoria in caccia primaverile estiva;
 -denuncia d'uscita obbligatoria in caccia autunnale:
- per femmina e piccolo di **capriolo** in riserve con obbligo di accompagnamento.
 - se prevista dai regolamenti di riserva.

Zona/e _____

Data e ora dell'uscita _____

Accompagnatore _____ Esperto ☐
(Nome e Cognome)

FIRMA DEL CACCIATORE _____

Periodi di caccia delle specie non contingentate

	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO
ALLODOLA *		1-ott	2-nov	solo per 3 gg in settimana	
TORTORA*	3° dom			15-dic	
MERLO*	2° dom			15-dic	
QUAGLIA*	3° dom			15-dic	
BECCACCIA*	3° dom			15-dic	
BECCACCINO*	3° dom			15-dic	
COLOMBACCIO*		1-ott		15-dic	
TORDO BOTTACCIO*	3° dom			15-dic	
CESENA*	3° dom				18-gen
TORDO SASSELLO*	3° dom				18-gen
GERMANO REALE*	3° dom				15-gen
ALZAVOLA*	3° dom				15-gen
CANAPIGLIA*	3° dom				15-gen
FISCHIONE*	3° dom				15-gen
MARZAIOLA*	3° dom				15-gen
MORETTA*	SOSPESA				
MORIGLIONE*	3° dom				15-gen
GHIANDAIA	2° dom			15-dic	
CORNACCHIA GRIGIA	2° dom			15-dic	
CORNACCHIA NERA	2° dom			15-dic	
FAGIANO	3° dom			15-dic	
STARNA	SOSPESA				
CONIGLIO	3° dom			15-dic	
LEPRE COMUNE	3° dom			15-dic	
LEPRE BIANCA		1-ott	30-nov		
VOLPE	3° dom				15-gen

* SELVAGGINA MIGRATORIA (elenco fornito dall'ex Istituto per la fauna selvatica)

Carniere individuale giornaliero (Deliberazione n. 392 del 28/08/2003)

a	lepre comune, lepre bianca;	n. 1 capo
b	coniglio selvatico, volpe;	n. 3 capi
c	beccaccino, tortora;	n. 2 capi
d	alzavola, canapiglia, fischione, moretta (sospesa), moriglione, beccaccia;	n. 3 capi
e	germano reale, marzaiola, quaglia, cornacchia grigia, cornacchia nera;	n. 5 capi
f	starna (sospesa)	n. 2 capi
g	fagiano,	n. 3 capi
h	colombaccio, ghiandaia, merlo, allodola,	n. 10 capi
i	cesena, tordo bottaccio, tordo sassello;	n. 30 capi